



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE**  
**E DELLA MOBILITÀ'**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali  
Uffici del Genio Civile  
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto  
Osservatorio Lavori Pubblici  
Organismo di Ispezione

**IL DIRIGENTE GENERALE**

Prot. n. 170007 del 08.11.2021

**Oggetto:** DIRETTIVA: L'attività di anastilòsi (ἀναστήλωσις) e le NTC 2018.

**Agli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana**

e p. c.

**Al Presidente della Regione Siciliana**

**All'Assessore Regionale delle infrastrutture e della mobilità**

**All'Assessore Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana**

**Al Dipartimento Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana**

**Alle Soprintendenze ai BB. CC. ed AA. della Regione Siciliana**

**Ai Parchi archeologici della Regione siciliana**

Loro PEC

In archeologia, l'anastilòsi (ἀναστήλωσις «riedificazione») è la tecnica di restauro con la quale si rimettono insieme, elemento per elemento, i pezzi originali di una costruzione andata distrutta.

Questa tecnica è particolarmente utilizzata nei siti archeologici per ricostruire degli edifici distrutti o parti strutturali di essi, come ad esempio le colonne, delle quali è stato possibile rinvenire una quantità sufficiente di resti.

In base alle raccomandazioni dettate dalla carta del restauro di Atene del 1931 (art. 4), l'anastilosi è considerata una tecnica di ricostruzione auspicabile ogni volta che le condizioni lo consentano.

Tale concetto è ribadito dalla Carta di Venezia del 1964, che definisce l'anastilosi come la "*ricomposizione di esistenti parti smembrate con l'aggiunta eventuale di quegli elementi neutri che rappresentino il minimo necessario per integrare la linea e assicurare le condizioni di conservazione*".

A seguito di specifiche richieste di autorizzazioni al ricorso della tecnica ricostruttiva in questione, avanzate per le vie brevi agli Uffici del Genio Civile dell'Isola, sorge la necessità di dare indicazioni riguardo l'applicabilità della normativa in vigore sulle costruzioni.

Le Norme tecniche per le costruzioni, di cui al DECRETO 17 gennaio 2018, *Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»*, definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità (1.1 delle NTC).

Esse forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle costruzioni.

Al punto 2.1. PRINCIPI FONDAMENTALI, si riporta che *le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle norme.*

*Resta pertanto necessario definire quale può essere "la prevista utilizzazione" di un'opera soggetta ad attività di anastilosi in modo tale che essa possa essere inserita nel novero delle "costruzioni" (edili di cui si occupa la NTC 2018), per poterla mettere in relazione al livello di sicurezza previsto.*

A parere di questo dipartimento l'utilizzazione di un'opera di anastilosi è necessariamente legata agli usi di godimento visivo, culturale e di ricerca scientifica, ma non può rientrare a pieno titolo nel novero delle "costruzioni" come intese dalla NTC 2018 (potendosi più coerentemente paragonare all'attività di installazioni d'arte), essa pertanto va esclusa dall'ambito di applicazione della NTC 2018.

La suddetta "*prevista utilizzazione*" deve però certamente essere compatibile con un livello di sicurezza tale da *non mettere a rischio la pubblica e privata incolumità*, ad esempio interdichendo le aree soggette allo specifico rischio, prevedendo percorsi obbligati sicuri per i visitatori.

Per le considerazioni sopra esposte, pertanto, **le opere di anastilosi non rientrano nel campo di applicazione delle NTC, resta di esclusiva responsabilità dei progettisti, verificatori, RUP, Coordinatori della sicurezza, collaudatori tecnico-amministrativi, ciascuno per le proprie competenze realizzare l'opera in modo da non mettere a rischio la pubblica e privata incolumità.**

Data la valenza generale, la Presente Direttiva sarà pubblicata sul sito internet del Dipartimento Regionale Tecnico.

**Il Dirigente Generale**  
*Salvatore Lizzio*